

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2017/1397**

**del 25/07/2017**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 775**

**del 27/07/2017**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E**  
**DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D)

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale 08/06/2017 n. 87 si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 e il Piano delle Performance;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2016 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il **"Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018"**, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017;

Vista la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 22.06.2017 n. 98 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 **"EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE"** - CONDIZIONI SOGGETTIVE, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

"... omissis...."

***Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2017 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.***

... omissis...."

**Considerato infatti che allo stato attuale, il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi Allegati approvati, come anzidetto con deliberazione di Consiglio Comunale 11.04.2017 n. 54, ed il Rendiconto della Gestione per l'anno 2016 e relativi allegati, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, dimostrano l'osservanza di tutte le anzidette disposizioni in materia di assunzioni e di limitazione della spesa di personale attualmente vigenti, come certificati dall'Organo di Revisione ed in particolare:**

- **In relazione al disposto dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi** : il Comune di Reggio Emilia presenta a **Rendiconto 2016, un ampio contenimento della spesa finale 2016 di personale entro quella sostenuta nella "Media del triennio 2011-2013"**, ed il **Bilancio previsionale 2017-2019, comprensivo dei fabbisogni di personale inerenti il piano 2017-2019, è stato adottato tenuto conto dei suddetti vincoli** - come già acclarato nei documenti contabili di Rendicontazione 2016 e Programmazione 2017-2019 certificati dal Collegio dei Revisori (**Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86** – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24; **Rendiconto 2016 € 45.007.038,16** – 3,59% rispetto alla media del triennio di riferimento - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016 e Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 Verbale n. 8);
- **In relazione al disposto dell'art. 1 comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006 e smi, (parametro comunque abrogato dall'art. 16 co.1 del D.L. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016)** : il Comune di Reggio Emilia presenta comunque una incidenza della **spesa di**

**personale sulla spesa corrente** in netta riduzione rispetto al valore **medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01%** al netto delle partecipate; e sulla base del rendiconto **2016 tale incidenza è in riduzione, pari al 36,32%** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016);

- **In relazione agli obblighi di rispetto del Patto di stabilità / concorso ai vincoli di finanza pubblica**, il Comune di Reggio Emilia: **ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2015**, come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati ed ha trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016; e, a **decorrere dall'anno 2016, ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 710 e seguenti (in particolare 720, 721 e 722) della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015**, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (**pareggio di bilancio**) (cfr. comunicazione definitiva trasmessa per l'esercizio 2015 in data 20/03/2016 e comunicazione definitiva trasmessa informaticamente alla RGS per l'esercizio 2016 in data 30/03/2017);

Inoltre:

- **La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile**, a consuntivo 2016 si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come risulta dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016; (Spesa Lavoro flessibile **2009 Euro 6.526.115,44 - Spesa lavoro flessibile 2016 Euro 6.171.820,67**).
- Il Bilancio di previsione 2017-2019 adottato è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato / lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 Verbale n. 8);

e che in presenza delle suddette condizioni si dispone, tra l'altro, delle seguenti facoltà:

- Programmazione ed effettuazione di "nuove assunzioni" non dirigenziali, a tempo indeterminato, per gli anni 2017 e 2018, nel limite del 25% stabilito dall'art. 1 comma 228 e ss.mm.ii., della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 (limite di assunzione di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, oltre ai resti non spesi del triennio precedente – rispettivamente pari al 60% e 25% residuo derivante dalle cessazioni 2014 e 2015, ed **oltre alle procedure di mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.**), tenuto conto che tale % è stata innalzata, ad opera dell'articolo 22 comma 2 del D.L. 50 del 24.04.2017, **al 75%**, anche per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, qualora il rapporto dipendente-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con D.Ministero Interno (condizione in cui rientra anche il Comune di Reggio Emilia);
- Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. D.L. 50 del 24.04.2017;

Preso atto che pertanto, allo stato attuale, così come certificato nell'ambito del nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni 2017-2019 (Delib. G.C. 22/6/2017 N. 98), tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di assunzioni e di spesa di personale, anche alla luce delle ultime citate disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale;

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell'Ente, che si possa procedere, anche per l'anno 2017 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile e/o proroghe di contratti a tempo determinato, nel limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009, come già autorizzato per tutto il triennio 2017-2019 dal citato Piano Occupazionale;

Considerato che nella suddetta deliberazione di Piano Occupazionale 2017-2019 **si autorizzava, al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

1. :

**Capoversi delle premesse:**

omissis...

**5 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2017-2018-2019**

**Punto 5.5) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE**

...omissis...

Richiamato in particolare quanto indicato al punto “5.5 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE” e nello specifico “6.4. A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.” del capoverso 6 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

<b>5.5) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE</b>
---

*Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/ progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2017-2019, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.*

*Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile (lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione, utilizzo di personale in comando, distacco temporaneo, somministrazione lavoro).*

*Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.*

*Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2016, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato 2016 nel tetto dell'analogha voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione “Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a consuntivo anno 2016”, che si approva col presente provvedimento, e come risulta dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016;*

*(Spesa Lavoro flessibile 2009 Euro 6.526.115,44 - Spesa lavoro flessibile 2016 Euro 6.171.820,67). Il Bilancio di previsione 2017-2019 adottato, pur tenendo conto di tutto quanto autorizzato nel presente Piano Occupazionale, è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 Verbale n. 8).*

*Si ritiene opportuno e necessario pertanto utilizzare anche la forma del lavoro flessibile, in modo complessivamente inteso (tempo determinato, co.co.co, comandi funzionali qualora strettamente indispensabile, somministrazione) - quale una delle modalità / strumenti di risposta, alle complessive esigenze e fabbisogni di personale, come già evidenziato al capoverso 5 – per esigenze straordinarie o eccezionali o in temporanea sostituzione di professionalità carenti / mancanti.*

**5.5. A) TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.**

*Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente "Piano Occupazionale triennale 2016-2018" - sia per l'anno 2017, che per gli anni 2018 e 2019 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare :*

*1) nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2017 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale, al precedente Capoverso "2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE.";*

... OMISSIS...

*Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato /proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" con proprie determinazioni, nel corso del 2016 (post piano occupazionale) e 2017, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione, in quanto coerenti con gli indirizzi operativi, i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nel precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.*

***La stessa Dirigente viene autorizzata ad assumere con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2017 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative."***

Tutto ciò premesso;

Vista la comunicazione del 13.07.2017 della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" Dott.ssa Germana Corradini, con la quale la stessa richiedeva:

- l'assunzione a tempo determinato, di n. 2 unità a tempo pieno con profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D) per esigenze straordinarie di cui:
- una in sostituzione di personale dimissionario (F.G.) già precedentemente assunta per esigenze eccezionali sulle tematiche connesse alla realizzazione del Progetto S.I.A. (Il Sostegno per l'Inclusione Attiva), misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate al fine di accompagnarle verso l'autonomia e finanziata da uno specifico programma nazionale (P.O.N. - Programma Operativo Nazionale) .
- Una a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa come previsto da L.R.14/2015) ;
- l'assunzione di n. 2 unità a tempo pieno con profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D) per sostituzione di personale assente per maternità (Dott.sse M.A. e D.N.S.) (di cui una a seguito di dimissioni di una figura precedentemente assunta (M.I.)).

Tutte le assunzioni sono da intendersi con profilo di Funzionario Reti Sociali Spec. Servizi Sociali Cat. D dal 01.08.2017 o comunque dal primo momento utile per tre mesi, salvo proroga, (o salvo revoca anticipata del contratto, in caso di rientro anticipato della lavoratrice assente, avente diritto alla conservazione del posto per le figure assunte per esigenze sostitutive) - mediante scorrimento della graduatoria del Concorso Pubblico per pari profilo approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4160 del 24.02.2009 tuttora vigente e, in subordine, qualora non vi siano sufficienti unità disponibili in tale graduatoria, mediante utilizzo della graduatoria scaturita dalla Selezione Pubblica per assunzioni a tempo determinato e approvata con Determinazione n. 145 del 03.02.2016;

Verificata nuovamente l'impossibilità di far fronte a tali esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sul Piano Occupazionale Deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98 al capoverso delle premesse Punto 5.5) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti assunzioni a tempo determinato, risultano presenti e correttamente allocate negli Allegati al Bilancio per l'esercizio 2017 nei corrispondenti capitoli di spesa per personale a tempo determinato dei Servizi Sociali o nel relativo capitolo di spesa del tempo determinato dedicato al Progetto PON SIA;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 che recita:

*“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.*

*...omissis...*

*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato pertanto a tal proposito che, in caso di nuove assunzioni a tempo determinato e di stipulazione di contratti a termine, occorre prioritariamente procedere ad utilizzare le graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale, proponendo ai candidati idonei, utilmente classificati, le assunzioni a tempo determinato di cui si ha esigenza di disporre, ferma restando, anche in caso di rifiuto, la salvaguardia della posizione da essi occupata per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato, secondo gli indirizzi e la metodologia operativa più sopra riportata ed indicata nel Piano Occupazionale;

Considerato inoltre, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, l'assunzione è inferiore a 12 mesi - non ricorrono gli obblighi di cui alla predetta normativa;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di opposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore*

qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- ...omissis..."

Considerato:

- che occorre computare il limite % del 20% massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
- che a tal fine, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2017 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data delle assunzioni oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di assunzione (01.08.2017 e 16.08.2017), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e);
- che pertanto anche con le richieste assunzioni a tempo determinato tale limite percentuale non viene assolutamente superato, considerato oltretutto che n. 2 assunzioni a tempo determinato delle quattro proposte in questo atto risulta esclusa dal computo in quanto effettuate per esigenze sostitutive di maternità;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che **"..il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."**;

Tenuto conto di tutto quanto sopra

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia, dispone di specifica graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1, approvata con P.G. n. 4160 del 24.02.2009 – utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato fino alla 24<sup>a</sup> posizione - la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2017 dalla Legge n. 232 del 11.12.2016;
- che nella suddetta graduatoria, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino alla 24<sup>o</sup> posizione, sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;
- che, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001, tali candidati idonei devono essere prioritariamente interpellati per proposte di assunzione anche a tempo determinato;
- che il Comune dispone anche di specifica graduatoria per assunzioni a tempo determinato derivante da Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di

- personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016;
- che qualora l'utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato di profilo professionale corrispondente a quello della necessità assuntiva a termine, non si riveli strumento sufficiente a garantire di per sé l'assunzione a tempo determinato e la piena soddisfazione delle esigenze organizzative - per il verificarsi di situazioni quali: la non accettazione o la non assumibilità (per superamento del contatore individuale dei 36 mesi, o altro) di tutti i candidati idonei, utilmente classificati in tali graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato - si debba ricorrere, in subordine, all'utilizzo di apposita graduatoria per assunzioni a tempo determinato di pari profilo professionale;
  - che tale metodologia organizzativa – utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato ed in subordine, solo in caso di loro incapienza totale o parziale, utilizzo di apposite graduatorie di pari profilo professionale a tempo determinato – è rispettosa della norma senza comunque pregiudicare il pieno soddisfacimento delle esigenze assuntive ed organizzative dell'Amministrazione;
  - che tale metodologia operativa per l'utilizzo delle graduatorie e le assunzioni a tempo determinato, è stata approvata dalla Giunta Comunale all'interno del Piano Occupazionale 2015-2017 di cui alla deliberazione n. 111 del 18/06/2015 al Capoverso delle Premesse 6.4.A) "Autorizzazione assunzioni tempo determinato – co.co.co." e s.m.i. e riconfermata nel *Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018*" al punto 8 del dispositivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98.

Pertanto:

- si è provveduto a convocare presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, in data 20.07.2017, i candidati utilmente classificati e disponibili della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1, approvata con P.G. n. 4160 del 24.02.2009 nonché i candidati classificatisi utilmente e disponibili nella graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, che presentavano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo n. 368/2001 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- nella convocazione veniva indicato, come abituale prassi, per tutti i candidati, che l'assenza alla convocazione equivaleva a rinuncia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", a garanzia del corretto e puntuale funzionamento di detto Servizio nei confronti della cittadinanza, al fine di mantenere inalterato il numero di addetti al servizio a fronte del numero degli utenti che fruiscono dei servizi sociali o per garantire lo svolgimento dei diversi Progetti attivati (es. SIA) - procedere a proporre l'assunzione in servizio di n. 4 unità a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali (cat D) mediante utilizzo delle anzidette graduatorie derivanti dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 nonché dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1;

Considerato, pertanto, a tal fine che

- si è provveduto a convocare presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, in data 20.07.2017, per la proposta di assunzione a tempo determinato, i candidati classificatisi utilmente al 25°, 26°, 29°, 30°, 31°, 32° e 33° posto della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 ed i candidati classificati fino al 50° posto ad eccezione delle posizioni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 19, 27, 40 e 46) della graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, che presentavano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato

- Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- Che la Dott.ssa ALESSANDRINI VALERIA è già stata precedentemente assunta dal Comune di Reggio Emilia per un periodo massimo di 36 mesi dalla graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 e che pertanto da questa graduatoria non è più assumibile. Che essendo però utilmente collocata nella graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 e non avendo mai lavorato per il Comune di Reggio Emilia con chiamata da questa graduatoria, è stata convocata in quanto presenta le tutte le condizioni per l'assunzione come anche espressamente citato nel Parere UPPA più sopra riportato n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Preso atto:

- che alla data di convocazione (20.07.2017) risultava presente dalla graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 la Dott.ssa **Frignati Francesca** (33<sup>a</sup> classificata), e dalla graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 risultavano presenti le Dott.sse **Alessandrini Valeria** (9<sup>a</sup> classificata), **Penza Federica** (18<sup>a</sup> classificata), **Banelli Anna** (23<sup>a</sup> classificata), **Magnani Lisa** (24<sup>a</sup> classificata), **Simonazzi Letizia** (26<sup>a</sup> classificata) e **Cattalini Jessica** (43<sup>a</sup> classificata).
- Che inoltre le Dott.sse Oliva Francesca, Oliva Angela e Murru Michela avevano comunicato di essere impossibilitate a presenziare alla convocazione per impegni pregressi improrogabili e chiedevano di essere contattate telefonicamente al fine di conoscere la proposta assuntiva;
- che le candidate presenti hanno ascoltato le proposte assuntive con le seguenti risultanze:  
Dr.ssa FRIGNATI FRANCESCA (33<sup>o</sup> classificata da Concorso Pubblico) – ha rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione del 20.07.2017, agli atti al n. 74619 di P.G. del 24.07.2017);  
Dr.ssa ALESSANDRINI VALERIA (9<sup>o</sup> classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione per esigenze straordinarie;  
Dr.ssa PENZA FEDERICA (18<sup>o</sup> classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione per esigenze straordinarie;  
Dr.ssa BANELLI ANNA (23<sup>o</sup> classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione per sostituzione di personale assente per maternità;  
Dr.ssa MAGNANI LISA (24<sup>a</sup> classificata da Selezione Pubblica) – ha rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione del 20.07.2017, agli atti al n. 74625 di P.G. del 24.07.2017);  
Dr.ssa SIMONAZZI LETIZIA (26<sup>a</sup> classificata da Selezione Pubblica) – ha accettato la proposta di assunzione per sostituzione di personale assente per maternità;
- che alle Dott.sse Oliva Francesca (32<sup>a</sup>), Oliva Angela (33<sup>a</sup>), Cattalini Jessica (43<sup>a</sup>) e Murru Angela (47<sup>a</sup>) non è stata proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze con le candidate classificatesi in posizione antecedente.
- che degli altri candidati convocati non si è presentato nessuno nel giorno ed ora indicato e pertanto, così come indicato sul telegramma di convocazione, vengono considerati rinunciatari;

Valutato - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alla attuale proposta assuntiva :

- Che le sopraindicate candidate Dr.sse PENZA FEDERICA, BANELLI ANNA e SIMONAZZI LETIZIA **NON sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante Selezione Pubblica** per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, né da nessuna altra graduatoria;
- Che come più sopra indicato la Dott.ssa ALESSANDRINI VALERIA **NON è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante Selezione Pubblica e che pertanto** presenta condizioni di assumibilità essendo utilmente collocata nella predetta graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016.

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si possa procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato **con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 a tempo pieno** dalla graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 delle sottoelencate candidate dichiaratesi disponibili all'assunzione:

**Dr.ssa ALESSANDRINI VALERIA (9<sup>a</sup> classificata)** per il periodo 01.08.2017 e fino al 30.10.2017, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie;

**Dr.ssa PENZA FEDERICA (18<sup>a</sup> classificata)** per il periodo 01.08.2017 e fino al 30.10.2017, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alla realizzazione del Progetto S.I.A. (Il Sostegno per l'Inclusione Attiva), misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate al fine di accompagnarle verso l'autonomia e finanziata da uno specifico programma nazionale (P.O.N. - Programma Operativo Nazionale);

**Dr.ssa BANELLI ANNA (23<sup>a</sup> classificata)** per il periodo 16.08.2017 e fino al 15.11.2017, salvo proroga o salvo revoca anticipata del contratto, in caso di rientro anticipato della lavoratrice assente, avente diritto alla conservazione del posto, a fronte di sostituzione di personale assente per maternità – Dr.ssa D.N.S.;

**Dr.ssa SIMONAZZI LETIZIA (26<sup>a</sup> classificata)** per il periodo 01.08.2017 e fino al 30.10.2017, salvo proroga o salvo revoca anticipata del contratto, in caso di rientro anticipato della lavoratrice assente, avente diritto alla conservazione del posto, a fronte di sostituzione di personale assente per maternità – Dr.ssa M.A.;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

## DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 98 del 22.06.2017 di approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018" – **con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1** dalla graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, le sottoindicate unità:

**Dr.ssa ALESSANDRINI VALERIA (9<sup>a</sup> classificata)** – nata a Viadana - MN il 03.08.1984 – C.F. LSSVLR84M43L826T - per il periodo **01.08.2017 e fino al 30.10.2017**, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa come previsto da L.R.14/2015) con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest;

**Dr.ssa PENZA FEDERICA (18<sup>a</sup> classificata)** – nata a Napoli il 14.05.1987 – C.F. PNZFR87E54F839V - per il periodo **01.08.2017 e fino al 30.10.2017**, salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alla realizzazione del Progetto S.I.A. e finanziata da uno specifico programma nazionale (P.O.N. - Programma Operativo Nazionale) con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud;

**Dr.ssa BANELLI ANNA (23<sup>a</sup> classificata)** – nata a Gemona - UD il 22.11.1990 – C.F. BNLNNA90S62D962Z - per il periodo **16.08.2017 e fino al 15.11.2017**, salvo proroga o salvo revoca anticipata del contratto, in caso di rientro anticipato della lavoratrice assente, avente diritto alla conservazione del posto, a fronte di sostituzione di personale assente per maternità – Dr.ssa M.A. con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest;

**Dr.ssa SIMONAZZI LETIZIA (26<sup>a</sup> classificata)** – nata a Correggio - RE il 28.08.1992 – C.F. SMNLTZ92M68D037C - per il periodo **01.08.2017 e fino al 30.10.2017**, salvo proroga o salvo revoca anticipata del contratto, in caso di rientro anticipato della lavoratrice assente, avente diritto alla conservazione del posto, a fronte di sostituzione di personale assente per maternità – Dr.ssa D.N.S. con assegnazione al Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud;

che presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e s.m.i., e presentano inoltre, sulla base delle loro autodichiarazioni, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

specificando che le candidate:

- FRIGNATI FRANCESCA classificatasi al 33° posto nella sopraccitata graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti vacanti d'organico di "ASSISTENTE SOCIALE" / FUNZIONARIO RETI SOCIALI – Cat. D1 ha rinunciato alle proposte assuntive a tempo determinato con propria comunicazione P.G. n. 74619;
  - MAGNANI LISA classificatasi al 24° posto nella sopraccitata graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 ha rinunciato alle proposte assuntive a tempo determinato con propria comunicazione P.G. n. 74625;
2. di attribuire alle Dr.sse Alessandrini, Penza, Banelli e Simonazzi il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;
  3. di stabilire che le sopraccitate lavoratrici assunte a tempo determinato, vengono sottoposte ad un periodo di prova pari a 2 settimane - trattandosi di contratti di durata inferiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Enti Locali 14.09.2000 art. 7 co. 9, che dal Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di R.E. Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserito nei contratti che verranno sottoscritti dalle sopraccitate candidate;
  4. di impegnare la seguente spesa di € 29.819,97 come segue:

quanto a € 22.388,82 alla Missione 12, Programma 07 del Bilancio Pluriennale 2017-2019, Esercizio 2017, al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 145 - e precisamente:

art. 1 € 16.891,78 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2017/46  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 12.07  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 10.9.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.658,10 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/47  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 10.09.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 838,94 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/47  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 12.07  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 10.09.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

quanto a € 7.431,15, al capitolo 30827 “Personale per Progetto PON SIA finanziato da Ministero” del Bilancio per l'esercizio 2017 e precisamente:

art. 1 € 5.606,61 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 12.05  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 10.4.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.546,08 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 12.05  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 10.04.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 278,46 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 12.05  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 10.04.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

5. di dare atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti assunzioni a tempo determinato, risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2017-2019 – esercizio 2017 nei corrispondenti capitoli di spesa per personale del Servizio Servizi Sociali, o nel relativo capitolo di spesa del tempo determinato dedicato al Progetto PON SIA;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG);

6. di dare altresì atto che con le presenti assunzioni non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 per l'anno 2017 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione), operate le esclusioni previste dal comma 2, lett. e) del citato articolo 23;

7. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato

da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)